



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....647/A..... X Legislatura

1

Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **161** del 28/07/2017
e-c-AGR/SDL/2017/00022

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Decreto ingiuntivo n. 2206/2017 emesso dal Tribunale di Bari



SDL/AGR/2017/00

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da decreto ingiuntivo di pagamento emesso dal Tribunale di Bari in un giudizio promosso da un imprenditore agricolo nei confronti della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue.

Con atto di diffida e costituzione in mora, notificato in data 24/11/2016, il Sig. Vincenzo Terribile, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Converti, Stefania Maria Lepore e Sergio Carabellese, invitava la Regione Puglia a corrispondere le annualità dal 2009 al 2015 a titolo



di premio per mancato reddito dei terreni imboschiti ai sensi del Reg. CEE 2080/92, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese legali.

Con decreto ingiuntivo n. 2206 del 03/05/2017, notificato in data 25/05/2017, divenuto esecutivo, il Tribunale di Bari, a seguito di istanza presentata dal sig. Vincenzo Terribile, a mezzo degli Avv.ti Adriano Esposito e Sergio Carabellese, ingiungeva alla Regione Puglia il pagamento della somma di € 90.000,00 relativa ai premi per mancato reddito dei terreni imboschiti ai sensi del reg. CEE 2080/92 per le annualità dal 2009 al 2012 non liquidati dal competente ufficio della Regione Puglia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese e competenze del procedimento liquidate in complessivi € 2.541,50, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.

Considerato che con nota prot. AOO/030/6984 del 15/06/2017 è stato comunicato agli Avv.ti Adriano Esposito e Sergio Carabellese che al pagamento degli importi dei premi per mancato reddito per le annualità dal 2009 al 2012 si procederà tramite l'Organismo pagatore AGEA e pertanto, la somma da liquidare, relativa alle sole spese e competenze legali, nonché agli interessi legali, ammonta ad € 3.537,01 così suddivisa:

- compensi professionali € 2.135,00
- rimborso forfettario 15% € 320,25
- CPA 4% € 98,21
- IVA 22% € 561,76
- spese vive € 406,50
- interessi legali su premi al 27/06/2017 € 15,29

Per quanto sopra riportato, considerata l'urgenza del pagamento in oggetto al fine di evitare aggravio di spese per la Regione Puglia, è necessario procedere alla liquidazione degli interessi legali sui premi non pagati dal 2009 al 2012, nonché delle spese e dei compensi legali.

L'ASSESSORE
Dott. Leonardo Di Gioia



Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Decreto ingiuntivo n. 2206/2017 emesso dal Tribunale di Bari.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n. 2206/2017 emesso dal Tribunale di Bari, dell'importo complessivo di € 3.537,01=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126".

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, come segue:

- le somme dovute a titolo di interessi, spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti del competente capitolo come segue:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

Titolo 1 – Spese correnti

Capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" € 15,29=

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

Titolo 1 – Spese correnti

Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti Spese procedurali e legali" € 3.521,72 =

